



**COMUNE DI
TRAREGO VIGGIONA**

REGOLAMENTO PARCHEGGI RISERVATI

Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 13/12/2022

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DI PERMESSI ANNUALI DI SOSTA IN SPAZI PUBBLICI RISERVATI ALLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PRIVATA

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente regolamento è l'individuazione di spazi di sosta pubblici riservati alle autovetture di proprietà privata dei residenti, non residenti proprietari di seconda casa, lavoratori presso il Comune di Trarego Viggiona, nonché la regolamentazione delle modalità di rilascio e di utilizzo dei permessi annuali.

Art. 2 – Definizioni

Ai fine del presente regolamento si intende per:

- a) Residente: persona fisica che ha residenza anagrafica nel territorio del Comune di Trarego Viggiona;
- b) Non residente proprietario di seconda casa: persona fisica che ha abituale dimora al di fuori del territorio del Comune di Trarego Viggiona o all'estero ma che sia proprietario di una seconda casa nel Comune di Trarego Viggiona;
- c) Lavoratore: persona fisica che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa presso il Comune di Trarego Viggiona, nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato;
- d) Spazio di sosta pubblico riservato: area delimitata del suolo pubblico riservata alla sosta dei veicoli autorizzati, individuata da una segnaletica orizzontale costituita da una striscia di colore giallo e da una segnaletica verticale costituita da cartelli;
- e) Permesso (o pass): autorizzazione di durata annuale rilasciata dal Comune di Trarego Viggiona, con le modalità riportate nel successivo articolo 4, per la sosta dei veicoli di proprietà privata in spazi di sosta pubblici delimitati da strisce gialle.

Art. 3 - Definizione degli spazi di sosta pubblici riservati

Gli spazi di sosta pubblici riservati sono individuati da una segnaletica orizzontale costituita da una striscia di colore giallo e da una segnaletica verticale costituita da cartelli.

Il Comune, riservandosi di integrare/modificare il presente elenco con delibera dell'organo esecutivo, individua le seguenti aree dedicate ai parcheggi:

- Via Passo Piazza (nuovo Parcheggio) n. 4 posti auto
- Via Passo Piazza (fronte Comune) n. 2 posti auto
- Località CIOSS n. 4 posti auto
- Località CROSAI n. 2 posti auto

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| • Località MAGHIN | n. 3 posti auto |
| • Località JEGHER | n. 3 posti auto |
| • Località BURI | n. 3 posti auto |
| • Piazza Vittorio Veneto | n. 5 posti auto |
| • Strada accesso a Piazza Pasqué | n. 7 posti auto |
| • Parcheggio Don Minoli | n. 2 posti auto |

Il totale degli spazi di sosta pubblici riservati (al 01/12/2022) è pari a 35.

Art. 4 – Legittimati alla presentazione della domanda e modalità di rilascio del pass

Ciascun nucleo familiare residente nel Comune ha diritto a numero 2 (due) pass di sosta di durata annuale.

I non residenti proprietari di seconda casa nel Comune hanno diritto ad 1 (uno) pass di sosta annuale.

I lavoratori presso attività con sede nel Comune hanno diritto ad 1 (uno) pass di sosta annuale.

La richiesta del pass deve essere presentata presso gli uffici comunali utilizzando il modello di domanda ivi fornito.

Il pass è legato al veicolo, pertanto, in fase di presentazione della domanda deve essere comunicata la targa dell'autovettura. Il soggetto richiedente deve coincidere con il proprietario dell'autovettura.

I pass sono rilasciati, fatte salve le verifiche necessarie da parte degli uffici preposti, previa consegna di un contrassegno per ciascuna autovettura autorizzata e contestuale iscrizione dei titolari in un apposito registro.

Art. 5 – Tempi di presentazione della domanda e validità del pass

La presentazione della domanda da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 4, può avvenire in qualunque momento in corso d'anno. Si precisa però che il pass ha validità annuale con scadenza al termine dell'anno solare.

Pertanto, se il pass viene rilasciato nel corso dell'anno, l'importo da corrispondere all'Amministrazione comunale al momento del rilascio sarà integrale.

Art. 6 – Corrispettivo

Ogni permesso di sosta negli spazi pubblici riservati alle autovetture autorizzate viene rilasciato dietro pagamento di un corrispettivo annuo/stagionale il cui importo è definito con delibera dell'organo esecutivo.

Il corrispettivo dovrà essere corrisposto al momento della consegna del pass da parte degli uffici.

Art. 7 – Modalità di utilizzo dei permessi

Il Pass riporta il numero di targa e deve essere apposto in originale sul parabrezza della autovettura autorizzata. I permessi di sosta negli spazi pubblici riservati alle autovetture non costituiscono in alcun modo assegnazione o diritto di proprietà sul suolo pubblico, conferendo al titolare esclusivamente la possibilità di usufruire degli spazi pubblici riservati nei limiti dei posti liberi disponibili.

Art. 8 – Controlli e vigilanza

Gli uffici preposti effettuano il monitoraggio ai fini della persistenza dei presupposti per il rilascio del pass.

Il controllo sulla corretta fruizione dei pass e sulle violazioni derivanti dalla indebita occupazione da parte di autovetture non autorizzate degli spazi di sosta pubblici riservati, sarà effettuata dal personale della Polizia locale o da altro personale comunale autorizzato.

Art. 9 - Sospensione della sosta

Previo emissione di apposita Ordinanza della sospensione della sosta da esporsi nel parcheggio almeno 48 ore prima, in caso di pulizia delle strade, manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e degli impianti tecnologici posti nel sottosuolo, inagibilità della zona dovuta a calamità naturali, l'assegnatario deve ricoverare il proprio mezzo in altro sito e nessun rimborso potrà essere richiesto all'Amministrazione, per l'inagibilità del sito fino ad ultimazione lavori.

Sono fatte salve le ordinanze sindacali ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 numero 267 "T.U.EE.LL." o degli articoli 7 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

Art. 10 – Assenza di custodia

Le aree di sosta non sono custodite. La responsabilità per eventuali danni arrecati all'autovettura non è imputabile in nessun caso all'Amministrazione comunale.

Art. 11 – Modalità di recesso

L'utente che non intende mantenere l'autorizzazione alla sosta negli spazi pubblici riservati, deve darne comunicazione all'Ufficio comunale preposto con almeno 15 giorni di anticipo, restituendo il contrassegno. Nessun rimborso o quota parte del canone è dovuto.

Il recesso è facoltativo per ragioni personali, mentre è obbligatorio qualora l'utente non abbia più titolo al contrassegno (ad esempio a seguito di vendita della seconda casa, spostamento della sede lavorativa). Il venir meno dei requisiti per il rilascio del permesso comporta la contestuale decadenza del permesso di sosta con l'obbligo in capo al titolare del permesso di darne immediata comunicazione agli uffici preposti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare il permesso, prima della scadenza naturale, informandone il titolare con motivato provvedimento.

Art. 12 – Rinnovo

L'autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza naturale prevista il 31 dicembre di ogni anno a seguito di presentazione di apposita istanza con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 13 - Furto o smarrimento dell'autorizzazione

In caso di furto o smarrimento il titolare deve presentare denuncia con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 alla autorità di pubblica sicurezza. Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegata denuncia e documento di riconoscimento in corso di validità.

Art.14 - Sanzioni

Eventuali manomissioni o falsificazioni del contrassegno saranno punite a norma di legge. Ogni violazione alle norme dettate dal presente regolamento comporterà la decadenza dell'autorizzazione.

Art.15 - Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia in quanto compatibili.

Art.16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.